



Comune di TRAPANI

Provincia di Trapani

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N 19/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di aprile, tramite collegamento telematico, stante le vigenti restrizioni adottate a seguito dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del virus Covid-19, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti eletti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.10.2020, nelle persone dei Sigg.ri:

dr Salvatore Granatelli (Presidente),
dr Giuseppe Cimino (Componente)
dr Salvatore Signorino Gelo (Componente),

per esaminare la proposta di deliberazione n.**1724 del 8 aprile 2021** :

avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Vista la proposta di deliberazione consiliare di cui in oggetto ricevuta via pec il 9.04.2021 ore 20.14 concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria art. 1, comma 816 Legge 160/2019) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi
proposta. n. 1724

destinati a mercati — art. 1, comma 837 legge 160/2019), ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Tenuto conto:

- che i Comuni con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ***"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.***
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che ***"Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";***

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; regolamento per le entrate comunali.*

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi; ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019

che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

che, sotto il profilo della rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi

pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

Visto:

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.09.2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di C.C. n. 68 del 29.09.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- che è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2020-2022;
- il D.lgs. 507/1993, artt. 1-37, disciplinante l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 182 del 7.11.1996 e modificato con successive deliberazioni;
- il vigente Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 14/07/2005;
- il D.lgs. 507/1993, artt. 38-77, disciplinante la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il vigente Regolamento TOSAP, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 183 del 3/11/1997 e modificato con successive deliberazioni;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e dei diritti del contribuente, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 58 del 19.5.2016;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione n. 77/2020, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio;

- l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il gettito che si intende assicurare è quello previsto nel bilancio di previsione, che corrisponderebbe a quello conseguito alla riscossione della Tosap e dell'Imposta della pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000, e della L.R. n. 48/1991, *"l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"* è di competenza del Consiglio comunale, mentre la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta comunale (art. 42 dello Statuto), e dovrà avvenire nel rispetto dei termini di approvazione del bilancio;
- l'istituzione del canone di che trattasi comporta a decorrere dal 2021 la contestuale abrogazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 847, della richiamata Legge n. 160/2019, fermo restando che la normativa anche regolamentare comunale disciplinante dette entrate, seppur abrogata, rimane valida ed applicabile per le attività afferenti le annualità 2020 e precedenti non ancora prescritte;

Visti:

- la relazione di accompagnamento alla redazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione, predisposta dal Responsabile dei Servizi finanziari
- lo schema del *"Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate"*

Preso atto che il regolamento che si propone di adottare non è un regolamento di natura tributaria disciplinando una entrata di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i regolamenti che ai sensi dell'art. 13, comma 15, 15 bis e ter, del D.L. n. 201/2011 debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, e lo stesso dicasi per la delibera tariffaria che l'organo esecutivo andrà ad adottare;

Visti:

- la legge n. 212/2000, in materia di diritti del contribuente;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 102 dell' 8/04/2021;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1724 del 08.04.2021 recante "Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.45

Il Collegio dei Revisori dei Conti

firmato digitalmente

Dr Salvatore Granatelli

Dr Giuseppe Cimino

Dr Salvatore Signorino Gelo